

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1410

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MOSCA

Istituzione del Fondo dei fondi presso la Cassa depositi e prestiti Spa

Presentata il 23 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGI ! — Il dato è incontestabile: in Italia il sistema del *venture capital* tarda ad affermarsi. Nel nostro Paese, infatti, la scarsa presenza di investitori pronti a finanziare l'avvio di un'idea imprenditoriale sostenibile — nella sua fase embrionale (*early stage financing*) — o determinati a consegnare capitale di rischio — nella fase già successiva a quella di *start up* dell'azienda — condiziona non poco l'affermarsi di un settore imprenditoriale innovativo che oltreoceano trova i suoi fasti maggiori. Purtroppo in Italia non vi sono molti incentivi di natura fiscale nel caso che la *start up* non termini in un modo positivo e si perda il capitale investito: questo scoraggia gli investitori ancora prima che essi possano sperimentare la burocrazia italiana.

I *venture capitalist* sono i soggetti che effettuano operazioni di finanziamento nei nuovi settori di mercato. Pur essendo spesso utilizzati come sinonimi, il *venture capital* vero e proprio si riferisce al finanziamento dell'avvio di nuove imprese, mentre il *private equity* comprende le operazioni di investimento realizzate in fasi del ciclo di vita delle aziende successive a quella iniziale.

Il successo che questa attività ha avuto negli Stati Uniti d'America (USA) ha spinto molti Stati europei alla creazione di programmi volti a favorire lo sviluppo del settore del *venture capital* con speciale riguardo alle metodologie adottate nell'area della *Silicon Valley*.

In questo contesto è opportuno ricordare — come ama ripetere Elserino Piol —

che negli USA, negli ultimi trenta anni, il *venture capital* ha creato 7,6 milioni di posti di lavoro e 4,3 miliardi di dollari di vendite. Alla fine del 2000 le società finanziate dal *venture capital* avevano creato il 5,8 per cento dei posti di lavoro, contribuendo alla creazione di più del 13 per cento del prodotto interno lordo (PIL).

In tal senso altri riferimenti importanti sono i modelli di *venture capital* adottati da Israele, India e Cina.

Da una ricerca svolta dall'*European Private Equity and Venture Capital Association* (EVCA), i Paesi che, all'interno dell'Unione europea, favoriscono maggiormente il *venture capital* sono l'Irlanda, la Francia e la Gran Bretagna.

In Italia, al contrario, secondo i dati diffusi dall'associazione italiana del *private equity e venture capital* (AIFI), relativi all'anno 2009, gli effetti della crisi si sono fatti sentire anche nel mercato italiano del capitale di rischio che, con 2,6 miliardi di euro investiti, aveva registrato un sensibile rallentamento dell'attività (-52 per cento) rispetto all'anno precedente.

Così, in un contesto di difficoltà generalizzato nonché in un momento di calo evidente in tutti i comparti, finanziare l'innovazione diviene complicato. Tuttavia alcuni segnali positivi si possono cogliere nel comparto del finanziamento delle imprese in fase di avvio, con un calo inferiore rispetto agli altri.

In Italia, pur non essendo del tutto assenti realtà apprezzabili come, ad esempio, il polo del *venture capital* di Torino, esistono pochi fondi di *venture capital* destinati all'*high-tech*; tra le altre cose, molti di quelli presenti hanno già interamente investito il loro capitale, mentre altri dichiarano, senza dubbio alcuno, di voler uscire da tale settore di investimento.

Al contrario, al fine di migliorare la nostra competitività nei mercati internazionali e di consentire all'Italia di recitare un ruolo da protagonista anche sul mercato dell'innovazione, è necessario che nasca una fitta rete di fondi di *venture capital* concentrati sull'*high-tech* che diano nuova linfa e rinnovato slancio a tale settore.

Concentrarsi, quindi, sullo sviluppo dell'alta tecnologia e delle idee innovative che possono nascere e crescere in questo campo, privilegiando il settore delle tecnologie.

La presente proposta di legge mira a operare un cambiamento nel rapporto tra pubblico e privato all'interno del settore del *venture capital* italiano.

L'obiettivo di fondo è riuscire a realizzare in Italia un «Fondo di fondi» sulla base dello *Yozma Group* in Israele al fine di permettere, tramite tale iniziativa, di far crescere rapidamente, anche nel nostro Paese, il volume di investimenti nei settori innovativi.

Seppur nella rischiosità del modello, questa risulta essere l'unica soluzione possibile per dare il via a uno schema di finanziamento che possa trasformare il mercato nazionale dell'innovazione da un vincolo per il Paese in un'opportunità.

Così, in un meccanismo che preveda la nascita di una *partnership* pubblico-privata per l'accrescimento dei finanziamenti disponibili tramite *venture capital*, l'obiettivo è quello di assicurare alle nuove aziende che si occupano esclusivamente di *high-tech* e sono ancora in fase pre-competitiva, ovvero in fase *early stage financing*, la possibilità di trovare anche mediante finanziamenti pubblici, i capitali necessari in grado di sostenere il lancio dell'idea e la copertura dei relativi costi.

All'articolo 3, infatti, lo Stato, attraverso la Cassa depositi e prestiti Spa, istituisce un apposito Fondo destinato al finanziamento dei fondi di *venture capital* per il perseguimento delle finalità di ricerca dei capitali necessari al fine di sostenere il lancio dell'idea imprenditoriale innovativa e tecnologicamente avanzata e, altresì, la relativa copertura dei relativi costi.

Tale finanziamento pubblico andrà a integrare uno o più fondi di *venture capital*, nella misura massima del 50 per cento del totale del loro patrimonio; la durata del finanziamento in ciascun fondo non potrà essere superiore a dieci anni.

L'impegno previsto dalla presente proposta di legge è quello di limitare anche la

remunerazione dello Stato per i finanziamenti erogati: alla Cassa depositi e prestiti Spa infatti — come recita l'articolo 4 della presente proposta di legge — sarà riconosciuto un rendimento che non può superare il tasso *Euribor* rilevato alla data della concessione del finanziamento maggiorato di due punti percentuali per ciascun anno di durata del finanziamento.

In ultimo, come stabilito dall'articolo 5, sarà compito delle società di gestione del risparmio vincitrici del bando pubblicato dal Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane della Presidenza del Consiglio dei ministri, selezionare e individuare i fondi di *venture capital* da finanziare con il Fondo della Cassa depositi e prestiti Spa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge è finalizzata a disciplinare la compartecipazione tra pubblico e privato volta all'accrescimento dei fondi destinati agli investimenti di *venture capital* per il finanziamento di progetti imprenditoriali ancora in fase iniziale che hanno come oggetto lo sviluppo di nuove tecnologie.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) « *venture capital* »: la messa a disposizione di capitale a rischio da parte di un investitore o di più investitori (*venture capitalist*) al fine di finanziare l'avvio di progetti imprenditoriali ad elevato potenziale di crescita;

b) « *high tech* »: lo stato della tecnologia al momento più avanzato e i settori imprenditoriali che hanno ad oggetto sociale lo sviluppo di tali tematiche, che possono beneficiare dei fondi di investimento pubblici o privati di *venture capital*;

c) « fase precompetitiva »: il periodo temporale durante il quale si definisce l'idea imprenditoriale senza nessuna generazione di profitto o di ritorno economico;

d) « Fondo dei fondi »: una particolare categoria di fondi di investimento pubblici. Lo Stato supporta la nascita e il primo sviluppo delle imprese a carattere innovativo tramite la partecipazione al capitale iniziale di fondi di investimento pubblici o privati di *venture capital*;

e) « società di gestione del risparmio (SGR) »: disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, svolgono attività di istituzione e di gestione di fondi comuni di investimento;

f) « *advisor* »: la persona fisica o giuridica a cui le SGR possono delegare una o più fasi dell'attività di investimento, tra cui la ricerca nel territorio delle migliori opportunità di investimento e il successivo monitoraggio dell'investimento stesso;

g) « *Euribor* »: l'indice a cui avvengono le transazioni finanziarie tra le principali banche europee.

ART. 3.

(Fondo dei fondi presso la Cassa depositi e prestiti Spa).

1. È istituito presso la Cassa dei depositi e prestiti Spa un apposito Fondo speciale destinato all'integrazione di ulteriori fondi di investimento privati di *venture capital* volti a dotare di maggiore capitale di rischio esclusivamente i progetti imprenditoriali con le seguenti caratteristiche:

a) elevato contenuto tecnologico (*high tech*);

b) progetto imprenditoriale in fase precompetitiva;

c) elevato rischio connesso allo sviluppo della tecnologia in progetto;

d) incertezza relativa alla connessione tra contenuto tecnologico e mercato;

e) periodo di rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo.

2. Il finanziamento erogato dalla Cassa depositi e prestiti Spa, mediante il Fondo speciale di cui al comma 1, ad uno o più fondi di investimento privati di *venture capital* non deve superare l'ammontare del 50 per cento del totale del patrimonio del fondo da integrare.

3. La durata del finanziamento di ciascun fondo di cui al comma 2, da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, non può essere superiore a dieci anni.

4. Il 50 per cento dell'ammontare dei singoli fondi di investimento privati di *venture capital* integrati, secondo le modalità individuate dall'articolo 5, dal Fondo speciale istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa, è sottoposto a un vincolo di destinazione territoriale per lo sviluppo di progetti imprenditoriali da realizzare nel territorio della Repubblica.

ART. 4.

(Remunerazione del finanziamento).

1. La remunerazione riconosciuta alla Cassa depositi e prestiti Spa per il finanziamento di cui al comma 2 dell'articolo 3 non può essere superiore a quella corrispondente al tasso Euribor rilevato alla data della concessione del finanziamento più 2 punti percentuali per ciascun anno di durata del finanziamento.

ART. 5.

(Criteri per l'assegnazione del finanziamento).

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, fino a esaurimento del Fondo speciale istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa di cui all'articolo 3, il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane della Presidenza del consiglio dei ministri, d'intesa con il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, provvede alla pubblicazione di un documento mediante il quale invita una serie di soggetti, SGR o *advisor*, a partecipare alla selezione per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Le SGR, ovvero l'*advisor*, selezionati attraverso la pubblicazione del documento di cui al comma 1, selezionano e individuano, al termine di ogni anno, i fondi di

investimento privati di *venture capital* da finanziare.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le caratteristiche dei soggetti invitati mediante la pubblicazione del documento di cui al comma 1 e i criteri di selezione e di individuazione dei fondi di investimento privati di *venture capital* da integrare.

€ 1,00



17PDL0014280